

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 16 (R.G. 51) del 21-01-2020

**OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540
GIG n.: Z522B25FE8**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

DATO ATTO che a seguito della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stato sempre operativo nel Comune di Amandola al fine di fronteggiare lo stato di emergenza;

CONSIDERATO che nell'immediatezza dell'emergenza il personale dei Vigili del Fuoco è stato ospitato presso locali comunali;

CONSIDERATO che allo stato attuale il Comando Provinciale dei Vigili è ospitato presso dei moduli "container", di proprietà del Ministero, ubicato in Via Leonardo da Vinci;

DATO ATTO del perdurare dello stato di emergenza e della necessità di mantenere un adeguato numero di personale del comando dei Vigili del Fuoco al fine di garantire una adeguata assistenza alla popolazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 11 Aprile 2017, con il quale si è provveduto all'individuazione dei distaccamenti permanenti e nuclei speciali, dei presidi antincendio presso gli organi costituzionali e alla ripartizione delle dotazioni di organico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle strutture periferiche e centrali, tra i quali figura anche il nuovo distaccamento permanente nel Comune di Amandola;

VISTA la nota prot. 13063 del 28/09/2017 con la quale il Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha richiesto la disponibilità di un'area, possibilmente di proprietà Comunale, per il posizionamento di un nuovo campo base temporaneo, di proprietà del Ministero, in attesa della costruzione della caserma definitiva che dovrà essere realizzata nel Comune di Amandola;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2018, avente per oggetto "Concessione in comodato d'uso gratuito dell'area catastalmente distinta al Fg. 57 P.lle 392 e 400 ed approvazione opere per realizzazione campo base temporaneo per il Comando dei Vigili del Fuoco", con la quale si è concesso

in comodato d'uso gratuito i terreni suddetti per il posizionamento del campo base temporaneo del comando dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO che l'installazione del campo base per i Vigili del Fuoco ha carattere temporaneo e non comporta la definitiva trasformazione urbanistica dell'area in quanto la stessa, sulla base della convenzione tra gli Enti, sarà ripristinata come allo stato attuale al termine dello stato di emergenza o non appena realizzata la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco prevista per il Comune di Amandola;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 02 Dicembre 2019, con il quale si è provveduto all'individuazione dei distaccamenti permanenti e nuclei speciali, dei presidi antincendio presso gli organi costituzionali e alla ripartizione delle dotazioni organico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle strutture periferiche e centrali, viene confermato anche il distaccamento permanente nel Comune di Amandola, denominato dei "Sibillini";

PRESO ATTO che la presenza del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco nel Comune di Amandola è di notevole importanza per il territorio Comunale, nonché per l'intera area montana;

PRESO ATTO del perdurare dello stato di emergenza per la crisi sismica in atto dal 2016, e che quindi la presenza del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco nel Comune di Amandola risulta ancor di più garanzia di sicurezza e di vicinanza dello Stato centrale nelle aree colpite dalla gravissima crisi sismica;

CONSIDERATO che per mezzo stampa e media, il sindacato dei Vigili del Fuoco ha espresso il malcontento per la prolungata permanenza in una struttura provvisoria "container", di proprietà del Ministero, non funzionale allo svolgimento delle attività del Comando, nonché al normale comfort della normale vita quotidiana degli agenti in organico assegnati al distaccamento permanente nel Comune di Amandola;

PRESO ATTO della forte motivazione dell'attuale Amministrazione per la permanenza del distaccamento permanente del Comando dei Vigili del Fuoco nel Comune di Amandola, e nella volontà che lo stesso operi nella massima funzionalità;

DATO ATTO, per quanto sopra, delle diverse comunicazioni di soluzioni proposte per una soluzione adeguata e migliore rispetto agli attuali container, inviate da questo Ente al Ministero degli Interni, in attesa della costruzione della nuova caserma, da ultima la nota prot. Comunale n. 9393 del 02/07/2019;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Amandola non dispone di immobili di proprietà pubblica da adeguare a caserma per la sede temporanea per il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco;

PRESO ATTO che, inoltre, per tutta la durata della prima emergenza a seguito degli eventi sismici degli anni 2016-2017, le locali associazioni di Protezione Civile e della Croce Rossa dei Sibillini hanno svolto un ruolo di fondamentale importanza per organizzare i soccorsi e monitorare la situazione;

CONSIDERATO che le attuali sedi della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana risultano insufficienti per le esigenze delle stesse e per riporre tutte le attrezzature a sua disposizione;

CONSIDERATO altresì che la concessione di un locale ed un magazzino adeguato alla locale associazione di Protezione Civile risulta di importanza fondamentale per coordinare i soccorsi e monitorare la situazione in caso di calamità naturali, come la recente crisi sismica;

VISTO che, al momento, le sedi della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana sono dislocati in diversi stabili di proprietà comunale e risulta quindi poco funzionale nel caso di emergenze o al verificarsi di situazioni di grave disagio a causa di eventi straordinari;

PRESO ATTO, che nell'area immediatamente adiacente alla struttura container provvisoria sopramenzionata insiste un immobile funzionale alle necessità del corpo dei Vigili del Fuoco e delle suddette associazioni di Volontariato, attualmente soggetto a pignoramento con procedura di esecuzione n. 106/2014;

VISTO che tale immobile può ospitare anche le funzioni della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana;

VISTA la comunicazione di cui alla nota prot. Comunale n. 15493 del 06/11/2019, con la quale questo

Ente chiede al custode giudiziario del suddetto immobile catastalmente distinto al Fg. 57 P.IIIa 540, la concessione in occupazione dell'immobile ai fini della realizzazione della sede distaccata permanente del Comando dei Vigili del Fuoco, nell'attesa della realizzazione della nuova caserma, con lavori a scomputo degli oneri di occupazione;

VISTA la pec assunta al prot. Comunale n. 15537 del 07/11/2019, in risposta alla nota di cui sopra del custode giudiziario, il quale manifesta positivamente la proposta di cui sopra, inoltrandola immediatamente al creditore procedente ed al giudice esecutore;

VISTA la comunicazione inviata con nota prot. Comunale n. 16825 del 04/12/2019 con la quale questo Ente comunica la rinuncia ad ogni ristoro di spese sostenute eccedenti in caso di aggiudicazione dell'immobile, prima del totale scomputo dell'importo dei lavori eseguiti, salvo diverso accordo con il nuovo aggiudicatario;

PRESO ATTO della nota pervenuta con prot. Comunale n. 17175 del 11/12/2019 dal Giudice Esecutore, relativo alla procedura di pignoramento n.106/2014, che a seguito del parere favorevole del creditore procedente, autorizza l'occupazione temporanea dell'immobile da parte di questo Ente con le condizioni riportate nella nota di cui al prot. Comunale n. 16825 del 04/12/2019;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione in emergenza è stato concordato importo di € 600,00 mensili, da scontare con l'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento dell'immobile, come dalle note suddette del curatore fallimentare;

CONSIDERATO che l'occupazione di tale immobile può essere funzionale anche alla realizzazione di una eventuale adeguata sede provvisoria della locale associazione di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana per via degli ampi spazi di magazzino e di uffici presenti all'interno dell'immobile summenzionato;

CONSIDERATO altresì che le funzioni di Protezione Civile possono essere integrate con quelle primarie in capo ai Vigili del Fuoco, in particolare nei periodi di emergenza come verificatosi nella recente crisi sismica del 2016-2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 179 del 13/12/2019 avente per oggetto "Occupazione immobile per centro polifunzionale con funzioni emergenziali ed approvazione progetto definitivo per opere di riqualificazione e riorganizzazione dell'immobile", con la quale si è approvata l'occupazione di porzione dell'immobile suddetto, pari a circa mq 241,00 al piano terra e mq 126,00 mq oltre all'approvazione del progetto in essere;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnico – Manutentiva – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 273 (Reg. Gen. n. 1117) del 31/12/2019 avente per oggetto "Lavori di riorganizzazione, riqualificazione e manutenzione straordinaria edificio al Fg. 57 P.IIIa 540 – Determina a contrarre", con la quale si sono avviate le procedure ai fini dell'individuazione dell'operatore economico per affidare i lavori edili;

DATO ATTO che l'avvio dei lavori di adeguamento dell'immobile catastalmente distinto al Fg. 57 P.IIIa 540 rivestono carattere di particolare urgenza ed indifferibilità;

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'esecuzione dei lavori di AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540.

VISTO altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto "Codice dei Contratti";

VISTA la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore



alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione dell'operatore economico si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ricerca di mercato;

DATO ATTO che in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 36 comma 1 si è proceduto all'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori di AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540 nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. Z522B25FE8;

CONSIDERATO che l'importo per le opere di "AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540" risulta finanziato come di seguito indicato:

- fondi del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540 i fondi risultano disponibili al Capitolo 2919 del corrente Bilancio Comunale;

VISTA la richiesta di offerta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett "a", del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di "AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540" alla ditta **LA FENICE EDILIZIA S.R.L.S.** - CF/P.IVA 02200200448, di AMANDOLA (FM);

VISTA l'offerta presentata dalla ditta **LA FENICE EDILIZIA S.R.L.S.** - CF/P.IVA 02200200448, di AMANDOLA (FM) che per l'esecuzione delle opere di "AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540" ha offerto un importo netto pari ad € 27.500,00 oltre IVA di legge al 10,00%, pari ad € 2.750,00 per un importo complessivo pari ad € 30.250,00;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica presentata dalla suddetta ditta;

RITENUTO di dover conferire le forniture e messa in opera di quanto sopra esposto in affidamento diretto alla ditta suddetta, data la modesta entità della spesa, la congruità dei prezzi proposti, la natura specializzata della fornitura;

RITENUTO di impegnare l'importo di € 30.250,00 comprensivo di IVA che è disponibile al Codice del corrente Bilancio Comunale n. 01.05;

RITENUTO di stabilire, stante l'urgenza, che i lavori di cui alla presente dovranno essere iniziati entro 5 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

RITENUTO di stabilire il termine di pagamento dei lavori entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di stabilire che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

DATO ATTO che la presente Determinazione viene adottata dallo scrivente Sindaco in sostituzione del responsabile dell'area tecnico – manutentiva settore LL. PP. Patrimonio Ambiente, oggi assente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del vigente regolamento uffici e servizi;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540” è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;

DI DARE ATTO che l'importo per le opere di “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540” risulta finanziato come di seguito indicato:

- fondi del Bilancio Comunale;

DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori di “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AL FG. 57 P.LLA 540”, alla ditta **LA FENICE EDILIZIA S.R.L.S.** - P. IVA 02200200448 di AMANDOLA (FM) per importo netto di € **27.500,00** comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA di legge pari ad € 2.750,00 per un importo complessivo pari ad € **30.250,00** (trentamiladuecentocinquanta/00);

DI IMPEGNARE l'importo di € **30.250,00** comprensivo di IVA è disponibile al Codice del corrente Bilancio Comunale n. 01.05;

DI STABILIRE, stante l'urgenza, che i lavori di cui alla presente dovranno essere iniziati entro 5 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

DI STABILIRE il termine di pagamento dei lavori entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per “*l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

DI INVIARE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale secondo le vigenti disposizioni in materia;

*li 21/1/2020 - amministrazione gestione
cassa n. 1.05.2*



Il Sindaco
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

